



VERIFICA PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI (ARTICOLO 30 D. LGS. N. 201/2022 MODIFICATO DALLA LEGGE N. 190/2025)

A cura di Stefania Dota, Stefano Pozzoli, Alberto Barbiero

64

Ottobre 2026



A cura di:

Stefania Dota – Vice Segretario Generale; **Stefano Pozzoli** – esperto ANCI; **Alberto Barbiero** – esperto ANCI

con la collaborazione di:

Maria Rosaria Di Cecca – Responsabile Dipartimento Affari Generali

INDICE

1. PREMESSA	4
2. INQUADRAMENTO NORMATIVO	4
3. AMBITO SOGGETTIVO	6
4. AMBITO OGGETTIVO	8
5. IL RICHIAMO ALLA RICOGNIZIONE PERIODICA DEL D.LGS. N. 175/2016 (TUSP) SULLE PARTECIPAZIONI	12
6. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELLA RICOGNIZIONE	13
7. ELEMENTI PER LA RICOGNIZIONE	14
8. LA RILEVAZIONE DI UN ANDAMENTO GESTIONALE INSODDISFACENTE E LE AZIONI CONSEQUENTI	16
9. I PARAMETRI PER LA RILEVAZIONE DELL'ANDAMENTO GESTIONALE INSODDISFACENTE DEL SERVIZIO PUBBLICO E I CONTENUTI DELL'ATTO DI INDIRIZZO DELL'ENTE AFFIDANTE.....	18
10. STRUTTURA ED ELEMENTI ESSENZIALI DEL PIANO (DEL GESTORE) CON LE AZIONI E LE MISURE CORRETTIVE	19
11. LE CONSEGUENZE IN CASO DI INADEMPIMENTI DEL GESTORE NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO CON LE MISURE CORRETTIVE	21
12. IL QUADRO DELLE SANZIONI PER INADEMPIMENTI DELL'ENTE AFFIDANTE RELATIVI ALLA RICOGNIZIONE DELL'ANDAMENTO GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. ..	22
MODULISTICA.....	24
<i>FAC SIMILE RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 201/2022</i>	<i>24</i>
<i>SCHEMA DI ATTO DI INDIRIZZO DEL COMUNE AL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE PER IL QUALE SIA STATO RILEVATO UN ANDAMENTO GESTIONALE INSODDISFACENTE.....</i>	<i>36</i>
<i>SCHEMA DI PIANO PER IL RIPRISTINO DI CONDIZIONI DI EFFICIENZA E DI EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE CON ANDAMENTO GESTIONALE INSODDISFACENTE</i>	<i>39</i>

1. Premessa

Il presente Quaderno operativo approfondisce gli aspetti legati all'adempimento previsto dall'articolo 30 del D. lgs. n. 201/2022, recante *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*, a seguito delle modifiche normative introdotte dalla legge n. 190/2025 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025), dal d.l. n. 19/2026 conv. in L. n. 50/2026 (recante disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e delle politiche di coesione) e delle più importanti interpretazioni fornite dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nei primi due anni di applicazione della normativa.

Si ricorda che il citato articolo 30 obbliga i Comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le Città Metropolitane, le Province e gli altri enti competenti, ad effettuare la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. La ricognizione è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il Quaderno Operativo, come di consueto, vuole offrire strumenti e supporti tecnici ad operatori ed amministratori locali. Per questo, oltre alla disamina della normativa sull'adempimento *de quo* e alle interpretazioni utili alla sua attuazione, contiene anche un pratico schema della relazione prevista dalla disciplina in oggetto, con indirizzi e conclusioni operative utili all'orientamento sui contenuti, anche finanziari, che la ricognizione sui servizi pubblici locali a rilevanza economica deve contenere.

Nella medesima prospettiva operativa, il Quaderno propone un'analisi delle conseguenze in caso di rilevazione dell'andamento gestionale insoddisfacente del servizio pubblico locale (mettendo a disposizione due schemi specifici), nonché un focus sul sistema sanzionatorio, secondo le previsioni introdotte dalla citata legge n. 190/2025.

2. Inquadramento normativo

L'articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022 recante *“Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali”*, prevede al comma 1 che: *“I comuni o le loro eventuali forme associative, **con popolazione superiore a 5.000 abitanti**, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.”*

La modalità di composizione dell'analisi è esplicitata nel comma 2 dello stesso art. 30, nel quale si prevede che: *“La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.”.*

Dunque, la disposizione richiede una “ricognizione periodica” della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le loro eventuali forme associative, le Città metropolitane e le

Province, nonché gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio.

La ricognizione, come già evidenziato in premessa, deve essere contenuta in un'apposita relazione **ed è aggiornata ogni anno**, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Nel caso di servizi affidati a società *in house*, la relazione costituisce appendice della ricognizione di cui al citato articolo 20¹.

La funzione della relazione è stata evidenziata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell'AS1999 del 17 giugno 2024, che la definisce lo **strumento che deve**

¹ Art. 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre due anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche in società quotate, ivi comprese quelle di cui all'articolo 26, commi 5 e 5-bis, e alle partecipazioni da queste ultime detenute.

rilevare il concreto andamento di ogni servizio pubblico locale affidato dagli enti, dal punto di vista economico, dell'efficienza, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico e tenendo conto anche degli atti e degli indicatori adottati dalle autorità di regolazione (per i servizi a rete) e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (per i servizi non a rete). A questo viene associato l'obiettivo funzionale correlato della ricognizione, ossia l'indicazione della misura del ricorso agli affidamenti senza procedura a evidenza pubblica - sopra le soglie di rilevanza europea - e agli affidamenti *in house*, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

L'Autorità precisa anche come il nuovo d.lgs. n. 201/2022 abbia inteso rendere maggiormente trasparenti i risultati delle gestioni dei servizi pubblici locali, affidando agli enti il compito di **verificare che le condizioni di offerta del servizio siano sostenibili nel corso del tempo** dal punto di vista economico e finanziario e tali da assicurare, anche sotto il profilo qualitativo, la soddisfazione dei bisogni degli utenti.

Visto il ruolo che riveste AGCM, è chiaro che la lettura dell'art. 30 deve essere coordinata con quanto AGCM ha sottolineato a partire dalla fase di prima applicazione. Soprattutto occorre ricordare che la segnalazione AS1999 del 17 giugno 2024 ha valorizzato la ricognizione quale strumento non solo descrittivo, ma anche di controllo sostanziale sulla sostenibilità economico-finanziaria, sull'efficienza e sulla qualità dei servizi. Anche gli atti di segnalazione successivi confermano l'attenzione dell'Autorità alla completezza dei dati, alla comparabilità degli indicatori e alla necessità di correlare criticità e misure correttive.

3. Ambito soggettivo

La norma, come si è detto, al primo comma individua i soggetti che devono attuare la disposizione, stabilendo l'obbligo di effettuare, come già anticipato, una ricognizione periodica della situazione gestionale dei **servizi pubblici locali a rete e non, di rilevanza economica**:

- a) Comuni, o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti;**
- b) Città metropolitane;**
- c) Province;**
- d) altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio.**

In relazione a questi ultimi, l'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del d.lgs. n. 201/2022, stabilisce che per "enti competenti", s'intendono: gli enti locali, ossia i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Comunità montane, le Comunità isolate e le Unioni di Comuni, nonché gli altri soggetti competenti a regolare o organizzare i servizi di interesse economico generale di livello locale, ivi inclusi gli enti di governo degli ambiti o bacini previsti dall'articolo 3-*bis* del d.l. n. 138/2011, e le forme associative tra enti locali previste dall'ordinamento.

Il novero dei soggetti tenuti all'elaborazione della relazione ricognitiva dell'andamento gestionale ha quindi uno spettro molto ampio, che include sia enti affidanti servizi non a rete - quali i Comuni e le loro forme associative - sia enti affidanti servizi a rete, come gli Enti di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimali (EGATO), come evidenziato dall'AGCM in alcune sue analisi specifiche (AS 1952 del 24 febbraio 2024 e AS 1999 del 17 giugno 2024).

È importante sottolineare che deve essere solo l'ente affidante a procedere alla ricognizione. In concreto, quindi, ove l'affidamento sia effettuato da un EGATO, sarà tale soggetto a dover adempiere a quanto previsto dall'articolo 30, e non i Comuni eventualmente soci del

soggetto gestore, che sia esso in house o meno. Questo evita il paradosso di dover redigere una pluralità di ricognizioni con il medesimo contenuto, anche se è comunque consigliabile allegare quanto prodotto dall'EGATO, in caso di affidamento in house, alla razionalizzazione ex art. 20 del TUSP, come meglio vedremo in seguito.

Un ulteriore chiarimento va dato in merito al richiamo operato dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 30, laddove è previsto che *“La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.”*

Il rinvio esplicito all'articolo 17, c.3, pertanto, fa rientrare nell'ambito di applicazione della norma *“tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.”*, estendendola (per via del raccordo con gli articoli 32 e 35 del d.lgs. n. 201/2022) anche **al trasporto pubblico locale ed alla distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica.**

Altro orientamento interpretativo di un certo rilievo riguarda l'inciso ove si precisa che si tratta di “ogni servizio affidato”. a questo proposito è bene sottolineare che ci si riferisce ai soli servizi “esternalizzati” dall'amministrazione nei termini succitati, escludendo quindi i servizi in economia, ciò in quanto trattasi di servizi sottratti al mercato perché erogati direttamente dall'ente locale.

Inoltre, per quanto attiene al perimetro della ricognizione, non pare potersi limitare ai soli servizi affidati in concessione, in quanto, anche ai sensi dell'art. 15 del TUSPL, l'opzione della concessione è solo una preferenza: *“Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore”* e non un obbligo generale, residuando pertanto la possibilità dell'affidamento tramite appalto pubblico.

Non è possibile, ancora, neppure limitarsi ad una ricognizione che verta sui soli servizi a rete (in merito dei quali gli indicatori, ai sensi dell'art. 7, devono essere prodotti dalle Autorità di settore) e sui soli servizi individuati, per ora, dal Decreto del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 agosto 2023, ai sensi dell'art. 8 TUSPL (**cfr. Nota informativa ANCI del 2/10/2023²**).

Riepilogando, dunque, **i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le loro forme associative, le Città metropolitane e le Province, nonché gli altri enti competenti come precedentemente individuati, devono effettuare la ricognizione sui servizi pubblici locali a rete e non, di rilevanza economica, che hanno affidato, in base ai seguenti orientamenti interpretativi:**

- ✓ la ricognizione va effettuata per tutti i servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati, anche ove non siano stati già predisposti gli indicatori ex art. 7 o art. 8 del d.lgs. n. 201/2022 ed anche per i servizi regolati da Autorità o non ricompresi nei decreti del MIMIT;
- ✓ tali servizi possono essere stati affidati tramite concessione ovvero in appalto;

² <https://www.anci.it/decreto-mimit-per-la-regolazione-servizi-non-a-rete-la-nota-informativa-dellanci/>

- ✓ vanno inclusi tutti i servizi affidati *in house* e quelli soprasoglia affidati senza gara.

Nel silenzio della norma, la competenza in merito all'approvazione dell'atto ricognitivo contenuto nella relazione di cui al secondo comma dell'articolo 30 *de quo*, posto che la norma richiama la contestualità di tale adempimento con l'approvazione dell'analisi annuale dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, sembra essere quella del Consiglio Comunale che è già competente su tale ultimo adempimento e che è competente in materia di scelta della modalità di gestione dei servizi pubblici locali.

È fatta salva, comunque, ogni diversa disciplina regolamentare sull'organizzazione dell'ente.

Nel caso, infine, di servizi affidati a società *in house* la ricognizione in esame costituisce appendice della relazione di cui al TUSP. Tali aspetti verranno meglio approfonditi nel successivo paragrafo 5.

4. Ambito oggettivo

Come già accennato nel paragrafo precedente, uno dei principali problemi che ci si trova ad affrontare, e che riguarda del resto la complessiva applicazione del Decreto di riordino dei servizi pubblici locali, è quello dell'individuazione dei servizi pubblici locali, oggetto della ricognizione, che sono definiti dal d. lgs. 201/2022 quali SIEG di livello locale “*i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*” (art. 2, c. 1, lett. c).

Se è pacifico che i servizi pubblici locali a rete, di rilevanza economica, attengono alle c.d. *utilities*, ossia:

- rifiuti
- idrico
- distribuzione del gas
- TPL

più difficile è stabile un perimetro fisso per i servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete.

Infatti, il concetto di servizio pubblico locale è dinamico e dipende dai territori; pertanto, deve essere l'ente affidante, nella sua autonomia, a verificare se il servizio non a rete rientri o meno tra i servizi pubblici locali oggetto della ricognizione in questione.

In merito a ciò si noti che, come indicato nei paragrafi precedenti, sicuramente sono servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica i servizi rientranti nell'ambito di applicazione del **Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del MIMIT, n. 639 del 31 agosto 2023**, recante “*Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022*”.

Nello specifico:

- ***impianti sportivi (fatta eccezione per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del D.lgs. n. 201/2022);***
- ***parcheggi;***
- ***servizi cimiteriali (citati anche i funebri se erogati come servizi pubblici locali);***
- ***luci votive;***
- ***trasporto scolastico.***

Una considerazione a chiarimento merita, poi, la preliminare catalogazione dei servizi effettuata dall'ANAC nel *“Manuale utente - Trasparenza dei Servizi Pubblici Locali”*, pubblicato sul proprio portale, per l'utilizzo delle funzionalità messe a disposizione dalla nuova piattaforma della Trasparenza SPL. A tal proposito, sembra in contrasto con la costante giurisprudenza amministrativa la classificazione dei servizi pubblici locali, oggetto quindi della ricognizione, anche di alcuni servizi pubblici locali elencati da ANAC, quali ad esempio la riscossione dei tributi o i servizi amministrativi, che sono invece tipicamente servizi strumentali (cfr. Tar Veneto, sez. I, sent. n. 1556 del 15 settembre 2025 per la riscossione tributi).

In generale, come poc'anzi detto, da giurisprudenza consolidata, per il Consiglio di Stato (cfr. Sezione V, sent. n. 3766 del 12 giugno 2009) sono strumentali tutti quei servizi erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali e che, quindi, sono svolti in favore della pubblica amministrazione, al contrario dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente bisogni o esigenze della collettività.

In sostanza, la distinzione tra servizio pubblico locale e attività meramente strumentale deve essere effettuata guardando al destinatario immediato della prestazione e alla funzione economico-sociale svolta: il Consiglio di Stato, ora citato, sottolinea proprio il fatto che il servizio pubblico locale soddisfa direttamente bisogni della collettività, mentre il servizio strumentale supporta l'amministrazione nello svolgimento delle proprie funzioni.

Su questo, sono tornate sia AGCM che ANAC. La prima, con AS2030 del 18 luglio 2024, si esprime proprio in merito al perimetro dei servizi pubblici locali. I giudici amministrativi hanno infatti definito i servizi strumentali come quei *“servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali”* e che, quindi, *“sono rivolti alla pubblica amministrazione e non al pubblico”*, al contrario dei servizi pubblici locali *“che mirano a soddisfare direttamente ed in via immediata esigenze generali della collettività”*. In linea con tale giurisprudenza, l'Autorità ha a sua volta già avuto modo di chiarire che si è in presenza di un servizio pubblico locale quando sul territorio l'utenza corrisponde, anche indirettamente, il prezzo per il servizio fornito; si ricade, invece, nella categoria dei servizi strumentali quando il beneficio della prestazione si riflette esclusivamente nei confronti dell'ente ed è questo a versare al soggetto affidatario il corrispettivo per i servizi prestati. Detto in altri termini, ricorre l'ipotesi del servizio pubblico locale se la prestazione resa viene fornita per soddisfare in via immediata e diretta le esigenze del singolo utente o della collettività; costituisce, viceversa, servizio strumentale quello le cui prestazioni si svolgono in favore della stazione appaltante.

ANAC è tornata in argomento di recente, con parere anticorruzione del 25 maggio 2026 - fasc.1833.2026, nel corso del quale, strumentalmente ad un tema di inconfiribilità, si sofferma sulla classificazione dei servizi erogati dalle società degli enti locali. Nel merito, ANAC sottolinea che *“la definizione dei servizi pubblici fornita dal legislatore (...) è generale*

e ampia, demandando poi agli stessi enti locali l'individuazione concreta dei servizi da gestire».

Anche per ANAC, dunque, spetta all'ente locale individuare e classificare i servizi pubblici locali. Però, in caso di controllo, l'Autorità si riserva di verificarne in concreto la corrispondenza al dettato di legge: *“i servizi citati non possono definirsi strumentali – sebbene così vengano definiti nel corpo del quesito – in quanto non sono rivolti all'amministrazione stessa per il proprio funzionamento interno (come, ad esempio, il servizio di pulizia degli uffici comunali). Al contrario, sono rivolti direttamente alla collettività per soddisfarne i bisogni e garantire finalità sociali e quindi rientrano tra i servizi pubblici cui si riferisce il decreto legislativo 201 citato (sulla distinzione tra servizi pubblici locali e servizi strumentali all'amministrazione si richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato: Sez. V, 12 giugno 2009, n. 3766 e 14 aprile 2008 n.1600)».*

ANAC considera i servizi individuati dal MIMIT, come servizi pubblici locali, riferendosi in particolare ai *“servizi di gestione di servizi cimiteriali e di gestione di impianti sportivi”*. Tali servizi sono ricompresi nell'elenco esemplificativo di cui al Decreto direttoriale del MIMIT n. 639 del 31 agosto 2023 (sebbene adottato con la diversa finalità di fornire degli indicatori di qualità dei SPL per i quali non opera un'Autorità di regolazione)”.

Il riferimento ai servizi individuati dal MIMIT va valutato con attenzione: l'elenco costituisce un parametro operativo, ma non comporta automaticamente la rilevanza economica di ciascun servizio. La valutazione deve restare concreta e caso per caso, considerando remuneratività anche potenziale, tariffe o corrispettivi, costi di gestione, attività accessorie e idoneità a coprire i costi.

Il riferimento ai servizi individuati dal MIMIT, però, va valutato con attenzione. Perché se è vero che si tratta di servizi pubblici locali, non sempre si può considerarli a rilevanza economica.

Quanto alla rilevanza economica, infatti, il Consiglio di Stato, sez. V, 14 marzo 2022, n. 1784, con particolare riferimento agli impianti sportivi, ha precisato che la valutazione della remuneratività non può essere astratta o meramente nominalistica, ma deve essere verificata caso per caso, considerando caratteristiche dell'impianto o del servizio, modalità gestionali, costi di manutenzione, regime tariffario, possibilità di attività accessorie e idoneità a coprire i costi mediante corrispettivi di mercato.

Tale criterio è utile anche per la ricognizione ex art. 30 poiché consente di motivare l'inclusione o l'esclusione dei servizi non a rete.

Per completezza di inquadramento dell'ambito oggettivo di riferimento, si richiama qui la segnalazione AGCM AS2139 del 19 gennaio 2026, con cui l'Autorità ha rilevato delle criticità concorrenziali sulla qualificazione del servizio di gestione dello stadio comunale.

Va precisato che l'approfondimento da parte di AGCM contenuto nell'Atto surrichiamato, dimostra che non è possibile una generalizzazione sulla natura di servizio pubblico a rilevanza economica per tutti i servizi relativi alle pratiche sportive come si dirà in seguito.

Dunque, se è pacifico che i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica attengono alle c.d. *utilities* (rifiuti, idrico, trasporto pubblico locale), non risulta tuttavia possibile stabilire ex ante un perimetro fisso per i servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete e, quindi, di converso, dei servizi privi di rilevanza economica ovvero strumentali, esclusi, in quanto tali, dall'ambito applicativo del d.lgs. n. 201/2022. Soccrono, in questa direzione, i servizi non a rete già qualificati dalla legge come servizi pubblici locali, nonché l'elenco di cui al decreto direttoriale n. 639 del 31 agosto 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che tuttavia non può ritenersi esaustivo. Il menzionato decreto

ha infatti come fine espresso quello di fornire degli indicatori di qualità di tali servizi, per i quali non opera un'Autorità di regolazione e non già di elencare tutti i servizi oggetto della disciplina di cui al d.lgs. n. 201/2022.

Come sopra accennato, sono esclusi dalla relazione “de qua”, i servizi di interesse generale privi di rilevanza economica. Questi sono generalmente riconducibili ai servizi sanitari, sociali, socioassistenziali, culturali e, in molti casi, anche alla gestione degli impianti sportivi minori, destinati alla promozione sociale. In particolare, il Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5097/2009 affronta la tematica della qualificazione, in termini di servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, del servizio della gestione di impianti sportivi. In particolare, nel caso di specie si trattava di verificare se il servizio di gestione di un impianto natatorio comunale potesse essere ricondotto all'ambito di operatività delle previsioni di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge regionale Lombardia n. 27 del 2006, in forza delle quali è consentito l'affidamento diretto della gestione degli impianti sportivi senza rilevanza economica, espressamente definiti come *“quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di utili esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione”*.

A tale riguardo, il giudice amministrativo d'appello affermava che, ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, occorre valutare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della "redditività", anche solo in via potenziale.

Analogamente il Consiglio di Stato n. 1784/2022, analizzando il caso di un impianto sportivo affidato con gara a terzi, si esprime rispetto agli elementi che connotano la gestione di un servizio pubblico tali da determinarne la configurazione come attività di rilievo economico.

I magistrati amministrativi ribadiscono che la giurisprudenza ha precisato che la distinzione tra “servizio economico di interesse generale” e “servizio non economico di interesse generale” va effettuata applicando il criterio economico della remuneratività, intesa in termini di redditività anche solo potenziale, cioè come possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un “corrispettivo economico nel mercato”. La remuneratività va accertata caso per caso, applicando una serie di indici quali, secondo i giudici amministrativi, la scelta organizzativa stabilita dall'ente per soddisfare gli interessi della collettività; le caratteristiche dell'impianto; le specifiche modalità della gestione e relativi oneri di manutenzione; il regime tariffario (libero ed imposto); la praticabilità di attività accessorie (cfr. sentenza CDS n. 858 del 2021).

Ai fini dell'esclusione dei servizi privi di rilevanza economica non è dunque sufficiente richiamare genericamente la finalità sociale, culturale, educativa o assistenziale del servizio. Occorre invece verificare, in concreto, se l'attività sia suscettibile di essere organizzata su un mercato e se presenti una remuneratività anche solo potenziale, vale a dire la possibilità di coprire, integralmente o in misura significativa, i costi di gestione attraverso tariffe, corrispettivi, canoni o altre entrate di mercato.

Rilevano, in particolare: i) la presenza di un corrispettivo a carico dell'utenza, anche se calmierato o integrato da contributi pubblici; ii) l'esistenza di operatori economici potenzialmente interessati alla gestione; iii) il trasferimento, almeno parziale, del rischio operativo; iv) la struttura dei costi e dei ricavi; v) l'eventuale regime di privativa o esclusiva; vi) la funzione del servizio, distinguendo tra prestazioni rese direttamente alla collettività e prestazioni rese prevalentemente all'ente come supporto organizzativo.

Ne consegue che alcuni servizi sociali, culturali o sportivi possono restare fuori dal perimetro dell'art. 30 solo quando l'assetto concreto non consenta una gestione

remunerativa e il servizio sia finanziato essenzialmente dalla fiscalità generale o da trasferimenti pubblici.

Deve, in ogni caso, essere l'ente locale a verificare quali servizi erogati ai cittadini rientrino nel novero dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, tenendo conto anche dell'onere dell'adempimento.

Sempre da questo punto di vista, è bene non eccedere in una frammentazione dei "servizi" che faccia perdere di vista gli obiettivi della ricognizione che sono riconducibili, in ultima analisi, a comprendere se l'ente erogante sia ragionevolmente efficiente e il servizio sia effettuato in maniera economica ed efficace per l'utenza. A tal proposito, per quanto possibile, è bene ricondurre la ricognizione ad una società/servizio, così da evitare eccessi di dettaglio ma, al contempo rendendo evidente l'andamento economico del servizio.

5. Il richiamo alla ricognizione periodica del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP) sulle partecipazioni

È utile ricordare che resta in vigore l'attività ricognitiva per tutti i Comuni, anche inferiori ai 5.000 abitanti, almeno per quanto riguarda le società in *house providing*, visto che all'art. 17, c. 5, del d.lgs. n. 201/2022, è previsto che *"L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione"*.

Invero non si tratta di una novità, visto che comunque il piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP, rinvia al comma 1, all'art. 24, c.1, che a sua volta richiede che le società rispettino *"i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2"* ossia una conferma *"sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato"*.

Inoltre, come menzionato nei paragrafi precedenti, l'art. 30 prevede che *"Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016"*.

La ricognizione, infine, anche in assenza di affidamenti *in house*, deve essere adottata *"contestualmente"* alla razionalizzazione periodica delle partecipate (ex art. 20 TUSP).

Ogni pubblica amministrazione affidante, comunque, è tenuta ad attenersi, per la pubblicità, agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 201/2022, costituendo per le *in house* un allegato della razionalizzazione periodica.

Sul piano dei controlli contabili, il collegamento tra relazione ex art. 30 e revisione periodica ex art. 20 TUSP suggerisce di mantenere una piena tracciabilità tra deliberazione di razionalizzazione delle partecipazioni e ricognizione dei servizi.

La Corte dei conti, sez. reg. controllo Lombardia, in sede di esame di deliberazioni comunali, ha dato rilievo alla contestuale approvazione della razionalizzazione ex art. 20 TUSP e della relazione di ricognizione SPL ex art. 30 d.lgs. n. 201/2022, quale elemento di ordinata programmazione e controllo del gruppo pubblico locale.

La giurisprudenza contabile formatasi sull'art. 20, comma 7, TUSP assume rilievo anche per il nuovo art. 31-bis del d.lgs. n. 201/2022, che, come vedremo, richiama la medesima sanzione amministrativa pecuniaria: le pronunce in materia di mancata o tardiva razionalizzazione delle partecipazioni evidenziano l'importanza dell'adozione tempestiva

dell'atto consiliare, della completezza istruttoria e della successiva trasmissione agli organi di controllo.

6. Pubblicità e trasparenza della ricognizione

Ulteriori adempimenti riguardano la pubblicità e la trasparenza della ricognizione di cui all'articolo 30, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31 del d.lgs. n. 201/2022.

L'articolo 31, infatti, rubricato: *“Trasparenza nei servizi pubblici locali”*, così recita:

“1. Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli enti locali redigono la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, la relazione di cui all'articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2 e la relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9.

2. Gli atti di cui al comma 1, i provvedimenti di affidamento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

3. I medesimi atti sono resi accessibili anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento al luogo di prima pubblicazione di cui al comma 2.

4. Sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall'ANAC sono anche resi accessibili, secondo le modalità di cui al comma 3:

a) gli ulteriori dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica contenuti nella banca dati nazionale sui contratti pubblici;

b) le rilevazioni periodiche in materia di trasporto pubblico locale pubblicate dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) gli atti e gli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, nonché, ove disponibili, le informazioni sugli effettivi livelli di qualità conseguiti dai gestori pubblicati dalle autorità di settore sui propri siti istituzionali.

5. Gli atti e i dati di cui al presente articolo sono resi disponibili dall'ente che li produce in conformità a quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

6. Gli enti locali, le amministrazioni statali, le Regioni e le Autorità di regolazione hanno accesso alla piattaforma dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di esercitare i poteri di verifica e monitoraggio rispettivamente attribuiti dalla normativa vigente”.

La norma in questione disciplina, quindi, gli **obblighi di trasparenza** posti a carico degli enti locali in relazione agli atti e ai dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevedendo un punto di accesso unico attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita dall'ANAC, in un'apposita sezione denominata *“Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL”*.

Gli enti locali, le amministrazioni statali, le Regioni e le Autorità di regolazione hanno accesso alla piattaforma dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di esercitare i poteri di verifica e monitoraggio rispettivamente attribuiti dalla normativa vigente.

La ricognizione deve essere dunque pubblicata tempestivamente tanto sul sito istituzionale dell'ente affidante che trasmessa contestualmente all'ANAC, che provvede all'immediata pubblicazione sul portale telematico «*Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL*», reso operativo dalla medesima Autorità e per il quale sono precisate le istruzioni per la trasmissione della relazione (<https://www.anticorruzione.it/en/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica>).

7. Elementi per la ricognizione

Il già citato articolo 30 prevede di misurare *“il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti”*.

I capitoli essenziali della ricognizione, devono dunque essere:

➤ *Premessa*

Riportare il dettame normativo o la sintesi di quanto previsto all'art. 30.

➤ *Ambito oggettivo della ricognizione*

La ricognizione riguarda soltanto i servizi pubblici locali di rilevanza economica e ne sono quindi esclusi i servizi privi di rilevanza economica e quelli strumentali. Date le incertezze normative e giurisprudenziali è opportuno che il Comune puntualizzi quale ritiene siano i servizi pubblici locali a rilevanza economica che sono stati oggetto di esternalizzazione e che dia una motivazione sintetica della scelta adottata.

Un possibile schema operativo potrebbe essere il seguente:

Di seguito si riportano i servizi pubblici locali a rilevanza economica a rete e non a rete oggetto di analisi ed i rispettivi soggetti erogatori (siano essi, in house, in appalto, in concessione ovvero con altra forma di esternalizzazione).

Servizio	Modalità di affidamento	Soggetto erogatore	Soggetto a regolazione Autorità nazionale/locale
Indicare	Società (<i>in house</i> , mista), appalto, concessione, ecc.	Indicare	Si/no
....		...	

➤ *Società partecipate del Comune (ovvero Ente in concessione/appalto)*

Può essere utile un piano descrittivo delle società partecipate e le percentuali di proprietà. Tale elaborazione è utile per introdurre il lettore nella (eventuale) complessità del Gruppo Ente Locale.

È utile anche una breve descrizione della società, elencazione soci, e suoi elementi essenziali (Patrimonio Netto di cui Capitale Sociale, Valore della produzione, numero di addetti).

Nel caso di servizio affidato in appalto ovvero in concessione indicare l'ente erogatore e le sue principali caratteristiche.

➤ *Andamento economico finanziario*

Analisi economico-finanziaria della Società, con dati storici di Conto Economico e di Stato Patrimoniale riclassificato e serie storica dei principali indici di bilancio.

Commento dell'andamento della società.

➤ *Efficienza e qualità del servizio*

Per questa parte si possono prendere a riferimento anche gli stessi indicatori di qualità del Decreto MIMIT in adempimento dell'art. 8.

Questi elementi, essenzialmente mutuati dalle indicazioni di ARERA per il SII e per quello dei rifiuti, oggettivamente numerosi e complessi (<https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica>), permettono di fotografare la situazione esistente.

Pertanto, molti indicatori vanno considerati, più che una necessità, un obiettivo a tendere, a cui prestare comunque attenzione.

➤ *Rispetto degli obblighi di contratto di servizio*

Breve descrizione del contratto di servizio e segnalazione del rispetto dello stesso, oltre che una disamina degli inadempimenti dello stesso, ove rilevati.

Inoltre, indicare “Data inizio contratto”, “Data fine contratto” e “Importo”.

➤ *Ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, e degli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti*

Il cuore della ricognizione sono proprio i servizi esternalizzati tramite affidamento diretto ed in particolare quelli *in house*. **Di questi occorre segnalare il soggetto affidatario ed il costo dei suoi servizi in capo al Comune.**

Devono risultare anche gli eventuali aumenti di capitale, in caso di società *in house* o partecipate.

Si ricorda, infine, che la verifica periodica ha una valenza prospettica, visto che è un elemento per la scelta del modello gestionale (cfr. artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022) e che quindi deve essere redatta con particolare attenzione anche sotto questo aspetto chiarendo eventuali interventi posti in essere per migliorare il servizio ovvero gli step eventualmente previsti in caso di progressività del miglioramento previsto.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sulla base dell'analisi delle ricognizioni definite dagli enti affidanti in sede di prima applicazione dell'art. 30 del d.lgs. n. 201/2002, ha fornito significativi elementi metodologici (AS 1999 del 17 giugno 2024), chiarendo che le relazioni devono essere impostate:

- a) fornendo adeguate e dettagliate informazioni relative alla gestione del servizio di volta in volta analizzato, in particolare, sull'andamento economico-finanziario, sul grado di soddisfazione dell'utenza, sulla qualità contrattuale e tecnica del servizio e, nel complesso, sui risultati effettivamente conseguiti dal gestore;
- b) dettagliando i profili di durata dell'affidamento del servizio e gli aspetti giustificativi di eventuali estensioni temporali;
- c) inserendo nelle stesse analisi di *benchmark* in relazione ai costi e/o alla qualità del servizio;
- d) evidenziando le criticità gestionali del servizio e correlando a queste la specificazione di azioni da porre tempestivamente in essere.

A tale impostazione si ricollega il monitoraggio AGCM successivo: nel parere AS2171 del 19 maggio 2026, l'Autorità ha confermato che la relazione deve consentire una lettura effettiva dell'andamento gestionale e non limitarsi a una ricostruzione formale degli affidamenti, richiedendo indicatori misurabili, confronto con *benchmark* e indicazione puntuale delle azioni correttive in presenza di criticità.

8. La rilevazione di un andamento gestionale insoddisfacente e le azioni conseguenti

La citata legge n. 190/2025 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025) ha inserito nel quadro di regolamentazione della ricognizione dei servizi pubblici locali con rilevanza economica una specifica disciplina per i casi nei quali sia rilevato un andamento gestionale insoddisfacente, contraddistinto da criticità ed elementi negativi imputabili al gestore.

Tale nuovo dato normativo è stato ulteriormente integrato e specificato in alcune sue parti dall'art. 26 del d.l. n. 19/2026 conv. in l. n. 50/2026.

Il neo-introdotta comma 1-bis dell'art. 30 del d.lgs. n. 201/2022 stabilisce che: *“Nella ricognizione di cui al comma 1 l'ente, tenendo conto delle valutazioni conclusive sull'andamento della gestione di ciascun servizio affidato, individua le possibili cause dell'eventuale andamento negativo. Se da tali valutazioni emerge un andamento gestionale insoddisfacente per cause dipendenti dall'attività del gestore, l'ente adotta un atto di indirizzo, allegato alla ricognizione, con cui impone al gestore di elaborare, entro il termine massimo di tre mesi, un piano per intraprendere le necessarie misure correttive, che include un cronoprogramma di azioni per il ripristino e il miglioramento della qualità del servizio, per efficientare i costi e per ripianare le eventuali perdite. L'atto di indirizzo e il piano sono trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che provvede a pubblicarli sul portale telematico di cui all'articolo 31, comma 2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le altre autorità competenti, effettua un'attività di monitoraggio sugli atti di indirizzo e sull'efficacia delle misure correttive previste e predispone annualmente una relazione al Governo e alle Camere.”*

La disposizione focalizza il processo di analisi su ogni singolo servizio e impone all'ente affidante, in caso di valutazioni conclusive negative sull'andamento della gestione, il necessario accertamento delle possibili cause che hanno determinato le criticità.

Qualora l'approfondimento evidenzia che l'andamento gestionale risulta insoddisfacente per cause dipendenti dal gestore, lo stesso ente affidante è tenuto ad avviare un processo correttivo.

Il primo passaggio si traduce nell'adozione di un atto di indirizzo (che deve essere allegato alla relazione di ricognizione elaborata in base allo stesso art. 30, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 201/2022) con il quale si obbliga il gestore ad elaborare entro un termine ristretto (tre mesi) un piano di azione con le necessarie misure correttive.

Il processo prevede che al piano sia data attuazione dal gestore e che tale percorso sia controllato dall'ente affidante in termini di riscontro dell'effettiva efficacia delle misure (come desumibile dalle conseguenze in caso di inadempienza, regolate dall'anch'esso neo-introdotto comma 1-quater).

Sia l'atto di indirizzo adottato dall'ente affidante sia il piano elaborato dal soggetto gestore sono assoggettati ad un regime di rilevante pubblicità, a fronte della previsione contenuta nel terzo periodo dello stesso comma 1-bis dell'art. 30, in base al quale i due atti sono trasmessi all'Autorità Nazionale Anticorruzione che provvede a pubblicarli sul portale telematico di cui all'articolo 31, comma 2 del d.lgs.n. 201/2022 (la piattaforma Trasparenza SPL).

L'importanza dell'intervento dell'ente affidante e della correlata definizione del piano correttivo dal soggetto gestore è stata peraltro evidenziata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AS 2171 del 19 maggio 2026) in un quadro rappresentativo dell'obbligo di azione ora statuito dalle disposizioni dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quatre dell'art. 30 del d.lgs.n.201/2022.

La sequenza operativa del processo, comprensiva delle interazioni essenziali tra ente affidante e gestore è riportata in sintesi nella tabella seguente:

Ente/Soggetto	Attività e atti	Riferimento normativo
Ente Locale o Ente di Governo dell'Ambito	Ricognizione dell'andamento gestionale del servizio pubblico locale con rilevanza economica	Art. 30, comma 1 d.lgs. n. 201/2022
Ente Locale o Ente di Governo dell'Ambito	Rilevazione dell'eventuale andamento negativo e verifica dell'andamento insoddisfacente (con applicazione dei parametri dell'art. 30, comma 1-ter del d.lgs. n.201/2022)	Art. 30, comma 1-bis d.lgs. n. 201/2022
Ente Locale o Ente di Governo dell'Ambito	In caso di rilevazione dell'andamento gestionale insoddisfacente, adozione di un atto di indirizzo (allegato alla relazione di ricognizione) rivolto al gestore, con imposizione allo stesso di elaborare entro tre mesi un piano di misure correttive	Art. 30, comma 1-bis d.lgs. n. 201/2022
Soggetto gestore del Servizio pubblico locale	Elaborazione e adozione (entro tre mesi dall'atto di indirizzo dell'Ente affidante) di un piano per intraprendere le misure correttive, con cronoprogramma delle azioni di miglioramento della qualità e di efficientamento dei costi	Art. 30, comma 1-bis d.lgs. n. 201/2022
Ente Locale o Ente di Governo dell'Ambito	Trasmissione dell'atto di indirizzo all'Anac (per pubblicazione sulla piattaforma Trasparenza SPL)	Art. 30, comma 1-bis d.lgs. n. 201/2022
Soggetto gestore del Servizio pubblico locale	Trasmissione del Piano con le misure correttive all'Anac (per pubblicazione sulla piattaforma Trasparenza SPL)	Art. 30, comma 1-bis d.lgs. n. 201/2022

9. I parametri per la rilevazione dell'andamento gestionale insoddisfacente del servizio pubblico e i contenuti dell'atto di indirizzo dell'ente affidante

Gli elementi di regolamentazione della ricognizione dell'andamento gestionale di un servizio pubblico locale con rilevanza economica in caso di criticità derivanti da attività del gestore comprendono anche una serie di precisi parametri, che consentono di individuare le situazioni che determinano una gestione insoddisfacente.

Il comma 1-ter dell'art. 30 del d.lgs.n.201/2022 stabilisce infatti che: *"L'andamento si considera insoddisfacente ai sensi del comma 1-bis quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:*

a) il gestore ha registrato perdite significative negli ultimi due esercizi tali da compromettere le condizioni di equilibrio economico-finanziario;

b) i risultati gestionali risultano significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali prefissati;

c) almeno due indicatori di qualità del servizio erogato risultano significativamente inferiori agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi individuati ai sensi degli articoli 7 e 8."

La disposizione costituisce come condizione negativa la ricorrenza anche di una sola delle situazioni classificate, posta la loro differenziazione di prospettiva (una economico-finanziaria, una connessa agli obblighi contrattuali, una connessa alla qualità) e la probabile combinazione di più fattori.

La rilevazione delle perdite significative va intesa come rapportata alla gestione del servizio ed ha un quadro di confronto immediato nel documento di sintesi dell'equilibrio economico-finanziario (Piano economico-finanziario o strumento descrittivo analogo).

I risultati gestionali insufficienti rispetto agli obiettivi stabiliti contrattualmente sono rilevabili sia con riferimento a indicatori di processo (es. sequenze operative e protocolli a sviluppo necessario per le macro-prestazioni del servizio, condizioni regolative degli obblighi di servizio pubblico) sia con riferimento a indicatori di risultato (es. standard quantitativi, dimensionali o temporali specifici legati alle prestazioni di servizio).

Il riscontro dell'abbassamento degli indicatori di qualità rispetto ai livelli minimi stabiliti dalle Autorità di regolazione o (per i servizi non a rete) da atti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy comporta l'esplicita assunzione di tali riferimenti nel quadro di regolamentazione contrattuale del servizio e determina la loro rilevazione in chiave sistemica, attraverso il costante monitoraggio da parte dell'ente affidante.

L'assetto normativo dettato dalla combinazione tra il processo regolato dal comma 1-bis e dai parametri stabiliti dal comma 1-ter dell'art. 30 del d.lgs. n. 201/2022 consente di definire la macro-struttura e i contenuti essenziali dell'atto di indirizzo che deve essere adottato dall'ente affidante una volta accertato l'andamento gestionale insoddisfacente, riconducibile allo schema che segue.

✓ Individuazione del servizio pubblico con andamento negativo e riferimento ai principali elementi di regolamentazione.

Quadro descrittivo del servizio pubblico oggetto della ricognizione e specificazione degli elementi di regolamentazione (contratto di servizio, standard, PEF) rispetto ai quali sono state riscontrate le criticità nella ricognizione.

✓ ***Illustrazione degli elementi che evidenziano l'andamento gestionale negativo.***

Specificazione dei risultati negativi, sia sul piano economico-finanziario sia su quello operativo-gestionale, in un'analisi complessiva.

Individuazione delle cause dell'andamento negativo e della loro riferibilità all'attività del soggetto gestore.

✓ ***Evidenziazione della sussistenza dei parametri di andamento gestionale insoddisfacente***

Specificazione di dettaglio delle situazioni che evidenziano la sussistenza di (almeno) uno o più parametri di insoddisfacente gestione.

Evidenziazione (con elementi di dettaglio) delle conseguenze della rilevazione di uno o più parametri negativi (es. abbassamento del livello qualitativo delle prestazioni o delle condizioni minime di sviluppo degli obblighi di servizio pubblico).

✓ ***Determinazione dell'obbligo di elaborazione del piano con le misure correttive***

Specificazione degli elementi critici che comportano l'obbligo di elaborazione del piano con le misure correttive.

Definizione di indirizzi al gestore per l'elaborazione di azioni e misure correttive ad ampio spettro o più specifiche (in rapporto alla situazione rilevata).

Evidenziazione del termine di elaborazione del piano e di particolari condizioni ulteriori.

Specificazione sintetica dei passaggi procedurali successivi, relativi all'acquisizione e alla valutazione del piano da parte dell'Ente affidante.

In ordine alla competenza ad adottare tale provvedimento, costituendo l'atto d'indirizzo rivolto al soggetto gestore un allegato alla ricognizione del servizio pubblico (art. 30, comma 1-bis, secondo periodo del d.lgs. n. 201/2022), lo stesso è riconducibile alle decisioni del Consiglio Comunale in base all'art. 42, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 267/2000.

Sotto il profilo contenutistico, l'atto di indirizzo presenta una configurazione plurifunzionale, in quanto non si limita a un controllo gestionale interno, ma incide sull'organizzazione del servizio pubblico, sulle condizioni di prosecuzione dell'affidamento e, nei casi più gravi, sul possibile esercizio del potere di risoluzione anticipata del rapporto.

10. Struttura ed elementi essenziali del piano (del gestore) con le azioni e le misure correttive

La rilevazione dell'andamento gestionale insoddisfacente del servizio pubblico e la conseguente adozione dell'atto di indirizzo da parte dell'ente affidante comportano per il soggetto gestore (indipendentemente dal tipo di affidamento, sia esso derivante da una procedura di gara sia connotato da interazioni particolari, come nell'in house) l'obbligo di

adottare un piano per il ripristino di condizioni di efficienza e di equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio stesso.

Il secondo periodo del comma 1-bis dell'art.30 del d.lgs. n. 201/2022 regola tale parte del processo stabilendo che: *“Se da tali valutazioni emerge un andamento gestionale insoddisfacente per cause dipendenti dall'attività del gestore, l'ente adotta un atto di indirizzo, allegato alla ricognizione, con cui impone al gestore di elaborare, entro il termine massimo di tre mesi, un piano per intraprendere le necessarie misure correttive, che include un cronoprogramma di azioni per il ripristino e il miglioramento della qualità del servizio, per efficientare i costi e per ripianare le eventuali perdite.”.*

La scadenza per l'elaborazione del piano è stabilita in un termine massimo di tre mesi, decorrenti dall'adozione dell'atto di indirizzo costitutivo dell'obbligo nei confronti del gestore. La specificazione normativa del dato temporale come termine massimo non lascia dubbi sulla sua inderogabilità, a maggior ragione anche a fronte dell'esplicita sanzione prevista dal comma 1-quater.

La struttura contenutistica del piano, in linea generale definita dalla stessa disposizione di riferimento, può essere rappresentata sinteticamente nello schema che segue.

✓ ***Specificazione degli elementi critici che hanno determinato l'andamento gestionale negativo***

Evidenziazione degli elementi critici che hanno determinato la gestione negativa e illustrazione dei profili di approfondimento delle cause (con attenzione per gli aspetti operativi imputabili al gestore).

Rilevazione dei dati quantitativi, qualitativi ed economici compromessi nella situazione gestionale negativa.

✓ ***Descrizione delle misure correttive***

Specificazione degli interventi e delle misure progettati dal gestore per correggere/limitare/eliminare le cause delle criticità sui singoli profili critici/negativi del servizio.

Descrizione del quadro d'azione correttiva complessivo, con evidenziazione delle eventuali sinergie e degli elementi positivi.

Definizione degli obiettivi attesi per il ripristino e il miglioramento della qualità del servizio, per efficientare i costi e per ripianare le eventuali perdite.

✓ ***Cronoprogramma delle azioni correttive/di ripristino/di efficientamento***

Definizione del cronoprogramma entro il quale il gestore attuerà le azioni correttive, di ripristino e di efficientamento.

✓ ***Monitoraggio e informazione***

Definizione degli strumenti di autocontrollo e di monitoraggio dello sviluppo del piano, in particolare in rapporto ai tempi e all'efficienza delle azioni.

Definizione del sistema informativo per fornire dati, elementi, informazioni specifiche sullo sviluppo del piano all'ente affidante.

11. Le conseguenze in caso di inadempimenti del gestore nell'attuazione del piano con le misure correttive

La rilevanza del piano con le misure correttive delle situazioni che hanno determinato l'andamento gestionale negativo del servizio pubblico locale affidato è dimostrata in termini sostanziali dalla previsione di un dato normativo che configura una specifica conseguenza in caso di mancato definizione del piano o di inottemperanza alla sua attuazione da parte del gestore.

Il comma 1-quater dell'art. 30 del d.lgs. n. 201/2022 stabilisce infatti che: *“In caso di grave inadempimento da parte del gestore nell'attuazione del piano di cui al comma 1-bis o in caso di mancata adozione da parte del gestore del piano entro il termine di cui al comma 1-bis ovvero in caso di adozione di un piano insufficiente o inefficace, si applica l'articolo 27, comma 3.”.*

Il richiamato art. 27, comma 3 dello stesso d.lgs. n.201/2022 stabilisce che: *“E' in ogni caso fatto salvo il potere dell'ente affidante di risolvere anticipatamente il rapporto in caso di grave inadempimento agli obblighi di servizio pubblico e alle obbligazioni previste dal contratto di servizio.”.*

La mancata elaborazione del piano da parte del gestore entro il termine di tre mesi previsto dal comma 1-bis costituisce situazione qualificata come grave inadempimento riferibile allo sviluppo del servizio, al pari di quello concretizzabile in rapporto all'attuazione del piano stesso (inciso negativamente da azioni non corrette o omissioni del gestore). In entrambe le situazioni, il comportamento negativo del soggetto gestore risulta esiziale per la prosecuzione del rapporto, qualsiasi sia stata la modalità di costituzione dello stesso (affidamento con gara o in house).

Le conseguenze negative riferibili alla non corretta gestione del piano delle misure correttive sono sintetizzate nella tabella che segue.

Situazione critica / inadempimento	Soggetto inadempiente	Conseguenze sul rapporto con l'ente affidante
Grave inadempimento nell'attuazione del Piano con le misure correttive elaborato ai sensi dell'art. 30, comma 1-bis del d.lgs. n. 201/2022 (art. 30, comma 1-quater d.lgs. n. 201/2022)	Soggetto gestore (affidatario del servizio pubblico locale)	Risoluzione del contratto di servizio per grave inadempimento (art. 27, comma 3 d.lgs. n. 201/2022)
Mancata adozione del Piano con le misure correttive elaborato ai sensi dell'art. 30, comma 1-bis del d.lgs. n. 201/2022 (art. 30, comma 1-quater d.lgs. n. 201/2022)	Soggetto gestore (affidatario del servizio pubblico locale)	Risoluzione del contratto di servizio per grave inadempimento (art. 27, comma 3 d.lgs. n. 201/2022)
Adozione di un Piano con le misure correttive ai sensi dell'art. 30, comma 1-bis del d.lgs. n. 201/2022 insufficiente o inefficace (art. 30, comma 1-quater d.lgs. n. 201/2022)	Soggetto gestore (affidatario del servizio pubblico locale)	Risoluzione del contratto di servizio per grave inadempimento (art. 27, comma 3 d.lgs. n. 201/2022)

12. Il quadro delle sanzioni per inadempimenti dell'ente affidante relativi alla ricognizione dell'andamento gestionale dei servizi pubblici locali.

Anche la gestione degli obblighi di trasparenza relativi alla relazione illustrativa della ricognizione dell'andamento gestionale del servizio pubblico locale con rilevanza economica può determinare, in caso di mancato o ritardato rispetto degli stessi, conseguenze per i soggetti inadempienti.

L'art. 31-bis del d.lgs. n. 201/2022 (anch'esso introdotto dalla legge n. 190/2025) prevede infatti un sistema sanzionatorio articolato, stabilendo al comma 1 che: *“L'ANAC applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 20, comma 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in caso di:*

- a) mancata adozione da parte dell'ente locale della relazione di cui all'articolo 30, comma 2;*
- b) mancata pubblicazione della relazione di cui all'articolo 30, comma 2, nel sito internet istituzionale dell'ente affidante ai sensi dell'articolo 31, comma 2;*
- c) mancata adozione da parte dell'ente locale dell'atto di indirizzo ai sensi dell'articolo 30, comma 1-bis.”.*

Rispetto a tale quadro regolatorio delle sanzioni, il comma 2 dello stesso art. 31-bis prevede che l'Anac, sia nei casi di cui al comma 1, sia in caso di incompletezza della relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tale da non consentirne una compiuta valutazione, comunica all'ente locale interessato il termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per le integrazioni ritenute necessarie. Decorso tale termine, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 del presente articolo.

Il sistema sanzionatorio per il mancato rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi alla relazione di ricognizione dell'andamento gestionale è sintetizzato nella tabella che segue.

In chiave contabile, il richiamo operato dall'art. 31-bis alla sanzione di cui all'art. 20, comma 7, TUSP rende opportuno richiamare gli orientamenti della Corte dei conti sulla natura autonoma dell'obbligo di adozione tempestiva degli atti di razionalizzazione e sulla rilevanza del ritardo. Si possono segnalare, in via di coordinamento, Corte dei conti, sez. giurisdizionale Liguria, sent. n. 188/2021, in tema di mancata adozione del piano di razionalizzazione, e Corte dei conti, sez. reg. controllo Lazio, deliberazioni n. 139/2023/VSG e n. 2/2024, richiamate per il rilievo attribuito al rispetto dei termini e alla completezza del procedimento.

Ne deriva, per la ricognizione SPL, l'esigenza di presidiare tre passaggi: adozione entro il termine annuale; pubblicazione tempestiva sul sito istituzionale e trasmissione ad ANAC; completezza della relazione, così da evitare che l'incompletezza impedisca una valutazione compiuta e attivi il termine perentorio di integrazione previsto dall'art. 31-bis, comma 2.

Inadempimento / violazione	Soggetto sanzionabile (soggetto che ha commesso l'inadempimento o la violazione)	Sanzione
Mancata adozione della relazione sull'andamento gestionale del servizio pubblico locale con rilevanza economica di cui all'art. 30, comma 2 d.lgs.n. 201/2022 (art. 31-bis, comma 1, lett. a) d.lgs. n.201/2022)	Ente Locale o Ente di Governo dell'Ambito	Sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento di una somma da un minimo di €. 5.000 a un massimo di €. 500.000 - salvo maggior danno rilevato da giudizio amministrativo contabile (art. 20, comma 7 d.lgs.n.175/2016)

Mancata pubblicazione della relazione sull'andamento gestionale del servizio pubblico locale con rilevanza economica prevista dall'art. 31, comma 2 d.lgs. n. 201/2022 (art. 31-bis, comma 1, lett. b) d.lgs. n.201/2022)	Ente Locale o Ente di Governo dell'Ambito	Sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento di una somma da un minimo di €. 5.000 a un massimo di €. 500.000 - salvo maggior danno rilevato da giudizio amministrativo contabile (art. 20, comma 7 d.lgs.n.175/2016)
Mancata adozione dell'atto di indirizzo al soggetto gestore in caso di rilevazione di andamento gestionale insoddisfacente ai sensi dell'art. 30, comma 1-bis del d.lgs. n. 201/2022 (art. 31-bis, comma 1, lett. c) d.lgs. n.201/2022)	Ente Locale o Ente di Governo dell'Ambito	Sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento di una somma da un minimo di €. 5.000 a un massimo di €. 500.000 - salvo maggior danno rilevato da giudizio amministrativo contabile (art. 20, comma 7 d.lgs. n.175/2016)

MODULISTICA

FAC SIMILE RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 201/2022

COMUNE DI _____

**SITUAZIONE GESTIONALE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA**

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE PERIODICA AL _____

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono "servizi di interesse economico generale di livello locale" o "servizi pubblici locali di rilevanza economica", «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Indicare la natura e tipologia del servizio pubblico locale, fornendo altresì una sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche ed economiche che lo caratterizzano rispetto alla comunità e territorio serviti.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

Indicare:

- ☐ oggetto (sintetica descrizione del servizio);
- ☐ data di approvazione, durata - scadenza affidamento;
- ☐ valore complessivo e su base annua del servizio affidato;
- ☐ criteri tariffari;
- ☐ principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti.

Nel caso di affidamento a società *in house*:

- ☐ eventuale previsto impatto sulla finanza dell'Ente in relazione allo svolgimento del servizio (contributi, sovvenzioni, altro);
- ☐ obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, con relativi indicatori e target.

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

Indicare:

- ☐ struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel (descrivere tipologia, struttura e consistenza);
- ☐ altro ritenuto rilevante ai fini della verifica periodica.

Nel caso di partenariato pubblico-privato ai sensi dell'art. 174 del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, l'ente concedente esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico del rischio trasferito. L'operatore economico fornisce tutte le informazioni necessarie allo scopo, con le modalità stabilite nel contratto.

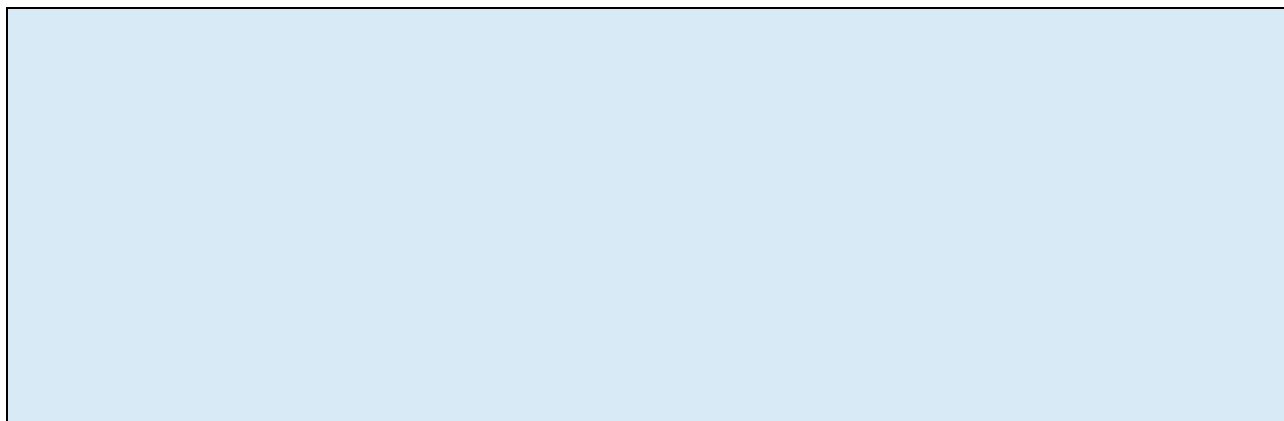
2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Per ciascun soggetto affidatario indicare:

- ☐ dati identificativi;
- ☐ oggetto sociale;
- ☐ altro ritenuto rilevante ai fini della verifica.

Nel caso di società partecipata³

- ☐ tipologia di partecipazione (di controllo, di controllo analogo, di controllo analogo congiunto, partecipazione diretta/indiretta, società quotata); per le società *in house* precisare la scadenza dell'affidamento diretto;
- ☐ n. quote od azioni (e % capitale sociale) possedute dal Comune, loro valore nominale, costo di acquisizione (se differente), valore della partecipazione rispetto al patrimonio netto della società;
- ☐ n. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune;
- ☐ riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, D.Lgs. n. 175/2016;



Nel caso di affidamento a società in house providing

- ☐ benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi;
- ☐ la percentuale di attività svolta nei confronti dell'amministrazione affidante rispetto al totale dell'attività;
- ☐ risultati economici di pertinenza dell'Ente nell'ultimo triennio;
- ☐ entrate e spese, competenza e residui, dell'Ente, derivanti dall'attuazione del contratto e dall'erogazione del servizio (se diverse), nell'ultimo triennio.

³ Indicare i sottostanti elementi se non già contenuti nella Relazione di revisione periodica di cui all'art. 20, D.Lgs. n.175/2016.



3. ANDAMENTO ECONOMICO

Indicare:

- ☐ costo pro capite (per utente e/o cittadino) e complessivo, nell'ultimo triennio;
- ☐ costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio, con indicazione dei costi diretti ed indiretti;
- ☐ ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione;
- ☐ investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF, e relativi ammortamenti, nonché eventuali finanziamenti ottenuti per la loro realizzazione e costo del debito;
- ☐ n. personale addetto al servizio, tipologia di inquadramento, costo complessivo ed unitario;
- ☐ tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestato;

nel caso in cui sia stato definito il PEF⁴

- ☐ valori raggiunti dagli elementi indicati nel piano economico-finanziario (PEF) del servizio, facendo riferimento: per i servizi pubblici locali non a rete, a quanto stabilito dall'Allegato 1 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; per i servizi pubblici locali a rete, a quanto indicato nel PEF e/o nel contratto di servizio⁵;
- ☐ situazione relativa all'equilibrio economico: i principali indicatori che possono essere presi in considerazione sono, ad esempio, i seguenti: EBITDA - Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization; EBIT - Earnings Before Interests and Taxes; Utile ante imposte; Utile netto; Utili netti cumulati; ROI- Return On Investment; ROS - Return On Sale; ROE - Return On Equity; Incidenza dei costi generali o indiretti; DSCR - Debt Service Coverage Ratio;
- ☐ situazione relativa all'equilibrio finanziario: è auspicabile al riguardo la costruzione ed il monitoraggio di un rendiconto finanziario prospettico o comunque di una adeguata misura del cash flow del servizio.

ESEMPIO:

	Costo pro capite	Costi complessivi	Tariffe	Ricavi complessivi	Personale addetto	Impatto su finanza ente	PEF - confronto
Contratto di servizio							
Risultati raggiunti							
Scostamento							

⁴ Ai sensi dell'art. 174, c. 6, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, nel partenariato pubblico-privato l'ente concedente esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico del rischio trasferito. L'operatore economico fornisce tutte le informazioni necessarie allo scopo, con le modalità stabilite nel contratto.

⁵ Nel caso in cui il servizio a rete sia stato affidato da altro ente competente in relazione ad un bacino sovracomunale di gestione del servizio, occorre fare riferimento agli atti dallo stesso adottati.

--	--	--	--	--	--	--	--

Note:

4. QUALITÀ DEL SERVIZIO

Indicare:

- ☐ i risultati raggiunti dagli indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente;
- ☐ i risultati raggiunti dagli indicatori di qualità del servizio ritenuti significativi e non previsti contrattualmente, con i relativi benchmark;

facendo riferimento:

- per i servizi pubblici locali non a rete, agli indicatori di qualità contrattuale, qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico indicati dall'Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

- per i servizi pubblici locali a rete, agli standard stabiliti dalle autorità competenti per servizio e bacino di utenza.

Per ciascun servizio devono essere individuate diverse dimensioni della qualità (tra cui tempestività, accessibilità, trasparenza ed efficacia) e relativi indicatori⁶, raffrontando il risultato previsto ovvero standard ovvero derivante da benchmark riconosciuti, con il risultato ottenuto.

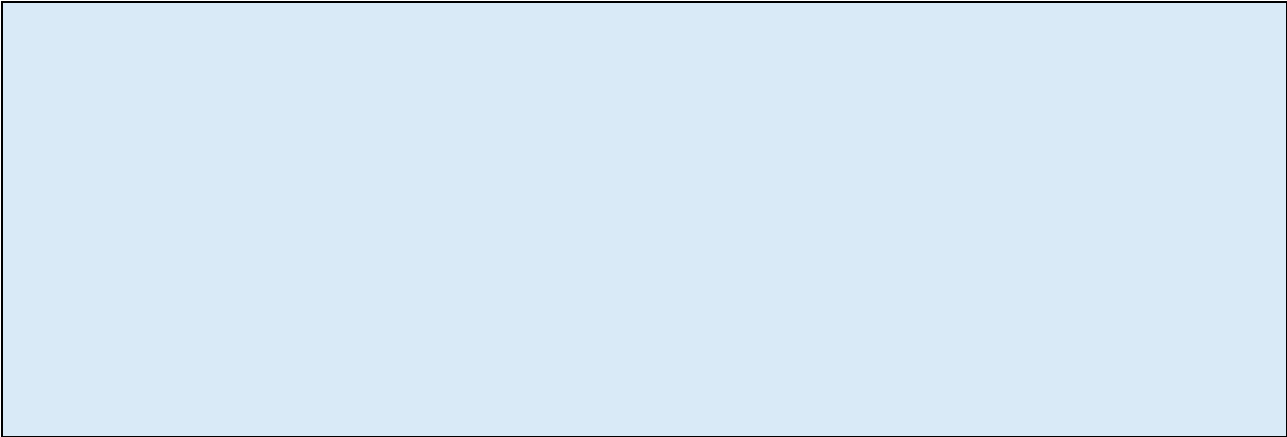
Indicare altresì le risultanze di indagini di soddisfazione dell'utenza, del trattamento delle segnalazioni dell'utenza, ovvero derivanti dall'attuazione di previste forme di consultazione dell'utenza.

ESEMPIO:

Servizio	Qualità contrattuale	Qualità tecnica	Obblighi di servizio pubblico (qualità)	Rispetto dei tempi puntualità	Accessibilità servizio	Soddisfazione dell'utenza
Contratto di servizio						
Benchmark (altri)						
Risultati raggiunti						
Scostamento						

⁶ La legge n. 27/2012, all'art. 8 disciplina il contenuto delle carte di servizio; la CiVIT con la delibera n. 3/2012 adottò le "Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici".

Note:



5. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Indicare i valori raggiunti e/o l'adempimento o meno dei principali obblighi posti a carico del gestore in base al contratto di servizio ed ai documenti contrattuali, con rinvio alle altre tabelle per elementi già nelle stesse trattate.

Nel caso di affidamento a società *in house providing*, si confrontano i previsti benefici per la collettività della forma di gestione prescelta - con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi – già indicati nel precedente p.2), con i risultati raggiunti.

ESEMPIO:

	Volumi – quantità di attività (universalità)	Territorio servito (universalità)	Prestazioni specifiche da assicurare (socialità)	Obblighi di servizio pubblico (tutela ambiente)	Obblighi di servizio pubblico (altro)	Piano degli investimenti
Contratto di servizio						
Risultati raggiunti						
Scostamento						

Note:

Eventuale

6. VINCOLI

Indicare l'eventuale sussistenza:

- di disposizioni legislative determinanti obblighi gestionali;
- di vincoli tecnici e/o tecnologici;

incidenti sull'economicità e/o sostenibilità finanziaria della gestione del servizio e sulla qualità dello stesso ovvero sul rispetto degli obblighi contrattuali.

	Effetti sulla economicità del servizio	Effetti sulla sostenibilità finanziaria	Effetti sulle modalità di erogazione	Impatto sull'utenza	Altro
<i>Vincolo - descrizione</i>					

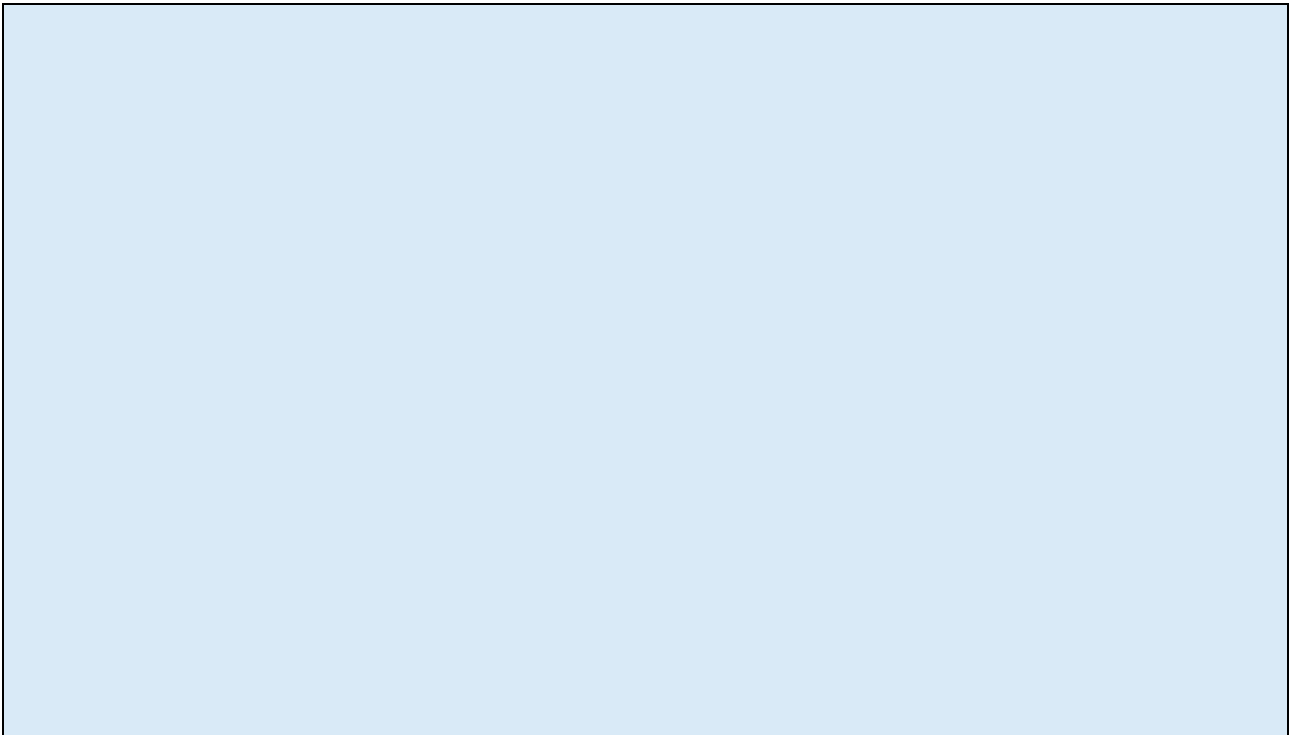
Note:

--

7. CONSIDERAZIONI FINALI

Esprimere considerazioni finali in merito:

- alle risultanze della verifica effettuata sulla situazione gestionale del servizio pubblico locale;
- alla compatibilità della gestione del servizio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- alle conseguenze della gestione del servizio sugli equilibri di bilancio dell'ente locale;
- alla gestione del servizio in relazione a possibili modifiche, alternative ed innovazioni nelle sue modalità di erogazione e/o di gestione, anche in prospettiva futura.



SCHEMA DI ATTO DI INDIRIZZO DEL COMUNE AL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE PER IL QUALE SIA STATO RILEVATO UN ANDAMENTO GESTIONALE INSODDISFACENTE

Comune di

Atto di indirizzo a (soggetto gestore) per la definizione di un piano di misure correttive per l'andamento gestionale insoddisfacente del servizio pubblico locale di (ai sensi dell'art. 30, comma 1-bis d.lgs. n. 201/2022).⁷

1. Individuazione del servizio pubblico con andamento negativo e riferimento ai principali elementi di regolamentazione.

Specificazione del Servizio Pubblico Locale per il quale è stato rilevato l'andamento gestionale negativo in seguito alla ricognizione effettuata in base all'art. 30, comma 1 del d.lgs. n. 201/2022, con evidenziazione:

- a) del modello organizzativo di gestione (appalto, concessione, affidamento in house, affidamento a società mista, affidamento a azienda speciale);
- b) del soggetto gestore, della durata dell'affidamento in corso e degli atti di regolamentazione del rapporto (provvedimenti relativi all'affidamento, contratto di servizio);
- c) degli elementi regolatori rispetto ai quali sono state riscontrate le criticità del servizio per cause dipendenti dall'attività del gestore (es. standard delle prestazioni del servizio derivanti dagli obblighi contrattuali o dagli obblighi di servizio pubblico previsti nel contratto di servizio, elementi particolari relativi alla gestione economico-finanziaria, attestati nel PEF, ecc.).

2. Illustrazione degli elementi che evidenziano l'andamento gestionale negativo.

Specificazione dei risultati negativi, sia sul piano economico-finanziario sia su quello operativo-gestionale, in un'analisi complessiva, finalizzata a rilevare:

- a) l'incidenza negativa sugli standard prestazionali e qualitativi del servizio;
- b) gli effetti critici sui profili organizzativi del servizio;

⁷ Atto da allegare alla ricognizione dell'andamento gestionale del Servizio Pubblico Locale ex art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 201/2022.

- c) gli scostamenti relativi alle macro-voci del PEF rispetto alle linee di andamento dello stesso Piano Economico-finanziario;
- d) gli altri possibili elementi negativi incidenti sull'andamento economico-finanziario del servizio.

L'analisi deve individuare (con evidenziazione) le cause dell'andamento negativo e la loro riferibilità all'attività del soggetto gestore, con specificazione:

- a) dei fattori critici specifici incidenti negativamente sulla gestione (es. inadempimenti nel rispetto delle obbligazioni contrattuali, ritardi nelle prestazioni, mancato rispetto dei parametri qualitativi o quantitativi minimi per periodo, ecc.);
- b) dei fattori specifici incidenti negativamente sull'andamento economico-finanziario (es. criticità relative ai flussi di cassa, problematiche relative ai debiti commerciali, problematiche afferenti al mancato/ritardato incasso di tariffe per il servizio, ecc.).

3. Evidenziazione della sussistenza dei parametri di andamento gestionale insoddisfacente

Specificazione di dettaglio delle situazioni che evidenziano la sussistenza di (almeno) uno o più parametri di insoddisfacente gestione stabiliti dall'art. 30, comma 1-ter del d.lgs. n. 201/2022, quali:

- a) perdite significative registrate dal gestore negli ultimi due esercizi tali da compromettere le condizioni di equilibrio economico-finanziario;
- b) risultati gestionali significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali prefissati;
- c) evidenza di almeno due indicatori di qualità del servizio erogato risultanti significativamente inferiori agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi individuati ai sensi degli articoli 7 e 8 del d.lgs. n. 201/2022 (es. indicatori di qualità approvati dal Decreto del Direttore MIMIT 31 agosto 2023 o indicatori di qualità approvati dall'Autorità di Regolazione competente).

Evidenziazione (con elementi di dettaglio) delle conseguenze della rilevazione di uno o più parametri negativi (es. abbassamento del livello qualitativo delle prestazioni o delle condizioni minime di sviluppo degli obblighi di servizio pubblico).

4. Determinazione dell'obbligo di elaborazione del piano con le misure correttive

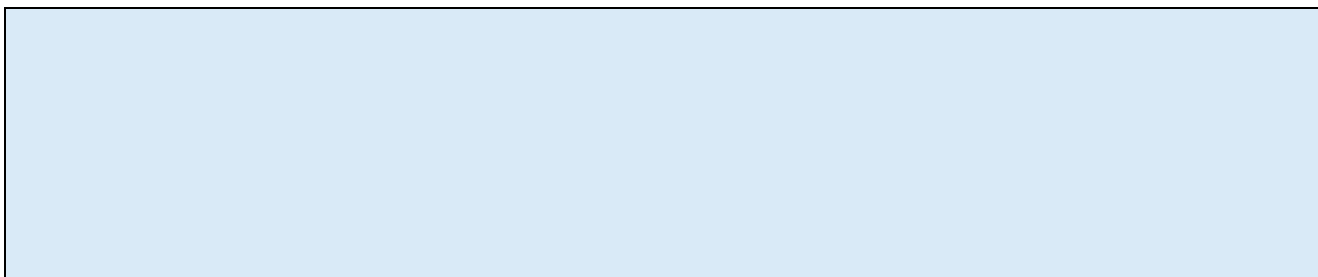
Specificazione degli elementi critici che comportano l'obbligo di elaborazione del piano con le misure correttive, con evidenziazione dei punti critici (es. frequente violazione di un obbligo di servizio pubblico, con conseguente incidenza sistemica sui principi di universalità e di socialità garantiti dallo stesso obbligo).

Definizione di indirizzi al gestore per l'elaborazione di azioni e misure correttive ad ampio spettro o più specifiche (in rapporto alla situazione rilevata), quali, ad esempio:

- a) revisione dei protocolli operativi e organizzativi relativi alle fasi di attività del servizio maggiormente critiche;
- b) aumento dei controlli interni sullo sviluppo delle prestazioni, sia gestite da personale proprio sia eventualmente esternalizzate;
- c) razionalizzazione dei costi relativi alle prestazioni rilevate come inefficienti, anche mediante riduzione/eliminazione di attività o passaggi funzionali non rilevanti.

Evidenziazione del termine di elaborazione del piano (entro il termine di tre mesi dall'adozione dell'atto di indirizzo in base all'art. 30, comma 1-bis del d.lgs. n. 201/2022) e di particolari condizioni ulteriori (es. inserimento di indicatori di risanamento/maggior efficienza, tempistica per reportistica su attuazione, ecc.).

Specificazione sintetica dei passaggi procedurali successivi, relativi all'acquisizione e alla valutazione del piano da parte dell'Ente affidante (es. regolamentazione delle possibili interazioni tra ente affidante e soggetto gestore, invio del piano da parte del soggetto gestore all'ente affidante con modalità telematiche, valutazione del piano da parte dell'ente affidante e analisi della sua attuazione in base ai parametri ex art. 30, comma 1-quater del d.lgs. n. 201/2022 con individuazione degli organi competenti).



**SCHEMA DI PIANO PER IL RIPRISTINO DI CONDIZIONI DI EFFICIENZA E DI EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE CON
ANDAMENTO GESTIONALE INSODDISFACENTE**

**L'Assemblea della Società / Il Consiglio di Amministrazione
dell'Azienda Speciale⁸**

Approvazione del piano per il ripristino di condizioni di efficienza e di equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio pubblico locale, rilevato con andamento gestionale insoddisfacente, ai sensi dell'art. 30, comma 1-bis del d.lgs. bn. 201/2022.

1. Specificazione degli elementi critici che hanno determinato l'andamento gestionale negativo

Evidenziazione degli elementi critici che hanno determinato la gestione negativa (con riferimento agli aspetti rilevati dal Comune nell'atto di indirizzo) e illustrazione dei profili di approfondimento delle cause (con attenzione per le problematiche operative imputabili al gestore)

Rilevazione dei dati quantitativi, qualitativi ed economici compromessi nella situazione gestionale negativa, con specificazione dei dettagli relativi a:

- a) mancato rispetto di standard di processo o di risultato;
- b) mancato o solo parziale conseguimento di obiettivi temporalizzati (es. risultati intermedi);
- c) scostamenti dei dati relativi a costi, ricavi e investimenti rispetto al budget e al piano investimenti dell'annualità di riferimento.

2. Descrizione delle misure correttive

Specificazione degli interventi e delle misure progettati dal gestore per correggere/limitare/eliminare le cause delle criticità sui singoli profili critici/negativi del servizio (tenendo conto anche delle eventuali indicazioni nell'Atto di indirizzo del Comune), con riferimento:

⁸ La riconduzione all'assemblea societaria è riferibile sia a soggetti partecipati/controllati dall'ente affidante sia a soggetti gestori privati con configurazione societaria.

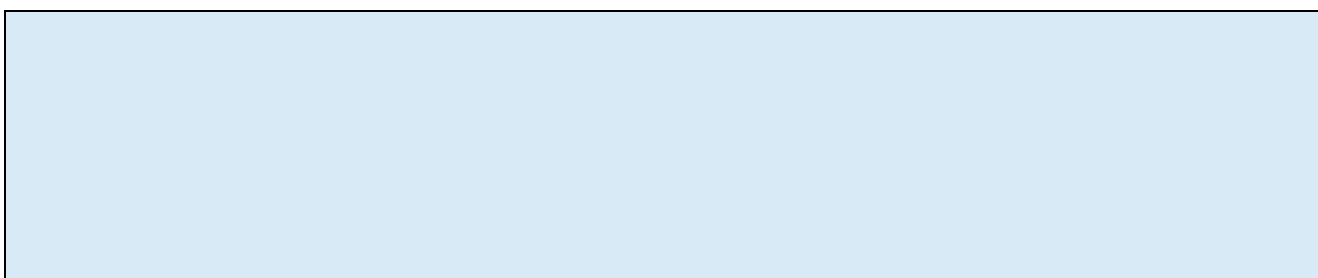
- a) al rapporto tra la misura correttiva e la criticità specifica;
- b) agli obiettivi quantitativi e qualitativi in chiave di ripristino conseguibili con le singole misure correttive;
- c) alle tempistiche di realizzazione delle singole misure correttive e di rilevazione degli effetti.

Descrizione del quadro d'azione correttiva complessivo, con evidenziazione delle eventuali sinergie e degli elementi positivi, quali:

- a) maggiore efficacia nel ripristino dell'efficienza derivante dalla combinazione tra più misure correttive;
- b) ottimizzazione dei processi di resa delle prestazioni.

Definizione degli obiettivi attesi per il ripristino e il miglioramento della qualità del servizio, per efficientare i costi e per ripianare le eventuali perdite, quali:

- a) raggiungimento dell'efficienza standard (originariamente prevista dal contratto di servizio) entro una tempistica di breve periodo;
- b) conseguimento dell'ottimizzazione dei costi /ricavi entro un periodo intermedio (es. entro primo semestre dall'avvio dell'attuazione del piano);
- c) ripianamento delle perdite con risorse generate dall'ottimizzazione gestionale entro il medio periodo (es. due annualità).



3. Cronoprogramma delle azioni correttive/di ripristino/di efficientamento

Definizione del cronoprogramma entro il quale il gestore attuerà le azioni correttive, di ripristino e di efficientamento, con precisazione:

- a) del rapporto tra le misure correttive e i tempi di attuazione;
- b) delle condizioni per l'eventuale adeguamento del cronoprogramma (preferibilmente in prospettiva migliorativa).



4. Monitoraggio e informazione

Definizione degli strumenti di autocontrollo e di monitoraggio dello sviluppo del piano, in particolare in rapporto ai tempi e all'efficienza delle azioni, quali:

- a) adozione di strumenti di controllo di gestione innovativi adattati allo specifico servizio;
- b) report dettagliati con cadenza temporale ristretta (es. su base bimestrale).

Definizione del sistema informativo per fornire dati, elementi, informazioni specifiche sullo sviluppo del piano all'ente affidante, con particolare attenzione per gli obblighi informativi in capo al soggetto gestore, a potenziamento di quanto previsto dal contratto di servizio e in attuazione delle previsioni dell'art. 28, comma 3 del d.lgs. n. 201/2022).

